



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 197**

**SEDUTA DEL 23-07-2015**

Presidente : Giancarlo Cesana

Consiglieri  
Stefano Cecchin  
Marco Giachetti  
Adelmo Grimaldi  
Tiziana Maiolo  
Gabriele Perossi  
Paola Pessina  
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Il Direttore Scientifico: Pier Mannuccio Mannucci

L'atto si compone di n. 8 pagine di cui n. 6 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[Atti n.      all.    ]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA** la proposta di convenzione di collaborazione scientifica, presentata dalla Direzione Scientifica in accordo con l'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità;

### PREMESSO CHE

- che la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha un laboratorio di Terapia Cellulare e Criobiologia che si occupa di ricerca sulle cellule staminali e che è diretto dalla dott.ssa Lorenza Lazzari;
- che la Fondazione ha interesse a sviluppare l'attività di ricerca riguardante l'interazione tra cellule staminali ed effetti dell'ambiente, di seguito indicata come "Attività di Ricerca";
- che l'Università degli Studi di Milano ha un laboratorio di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale all'interno del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità e che è diretto dalla Professoressa Valentina Bollati
- che l'Università-Dipartimento ha interesse a sviluppare la suddetta Attività di Ricerca e ha quindi espresso parere favorevole a tale collaborazione

**RILEVATO** che, in base a detta proposta di convenzione, la Fondazione e l'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità stabilirebbero un rapporto di collaborazione scientifica, come meglio specificato nell'allegata convenzione;

**ATTESO** l'interesse della Fondazione a stipulare accordi di collaborazione scientifica per sviluppare la propria attività di ricerca e considerata la particolare significatività del tema messo ad oggetto della convenzione, rientrante nella specifica missione scientifica della Fondazione;

**RITENUTO** di individuare quale responsabile della presente Convenzione, per la Fondazione Policlinico, la dott.ssa Lorenza Lazzari;

**DATO ATTO** che detta convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio della Fondazione;

**PREVIA VOTAZIONE** resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione di collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Presidente, Prof. Giancarlo Cesana, la sottoscrizione della Convenzione ed alla dott.ssa Lorenza Lazzari, quale responsabile della Convenzione, l'esecuzione della stessa;
3. di specificare che detta convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio della Fondazione.

Il Segretario  
Massimo Aliberti

Il Presidente  
Giancarlo Cesana

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
IN DATA 23 LUG. 2015, N. 197



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

## CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'**Università degli Studi di Milano**, C.F. 80012650158 con sede in Milano, Via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore, prof. Gianluca Vago, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, con sede a Milano, in via San Barnaba 8, 20122 Milano;

(di seguito indicata "Università - Dipartimento")

E

la **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, codice fiscale e partita IVA 04724150968, con sede in Milano, via Francesco Sforza 28, rappresentata dal Presidente, prof. Giancarlo Cesana, legale Rappresentante della Fondazione, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale della Fondazione medesima;

(di seguito indicata come "Fondazione")

Università e Fondazione sono di seguito indicate anche come "Le Parti"

### PREMESSO

- che la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha un laboratorio di Terapia Cellulare e Criobiologia che si occupa di ricerca sulle cellule staminali e che è diretto dalla dott.ssa Lorenza Lazzari
- che la Fondazione ha interesse a sviluppare l'attività di ricerca riguardante l'interazione tra cellule staminali ed effetti dell'ambiente, di seguito indicata come "Attività di Ricerca";
- che l'Università degli Studi di Milano ha un laboratorio di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale all'interno del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità e che è diretto dalla Professoressa Valentina Bollati
- che l'Università-Dipartimento ha interesse a sviluppare la suddetta Attività di Ricerca e ha quindi espresso parere favorevole a tale collaborazione

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

#### Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

## **Art. 2**

### **Finalità e oggetto della Convenzione**

L'Università di Milano e Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, convenendo sul mutuo interesse allo svolgimento dell'Attività di Ricerca citate in premessa, con la presente Convenzione intendono disciplinare la loro collaborazione nell'ambito dei seguenti temi di ricerca: cellule staminali e ambiente.

## **Art. 3**

### **Modalità di esecuzione e programma delle attività**

La collaborazione tra le Parti riguarderà specificamente lo studio dell'interazione tra ambiente e cellule staminali.

L'Attività di Ricerca, di cui in premessa, rappresenta il tema di interesse generale che verrà studiato mediante la realizzazione di "Progetti di Ricerca Congiunti" specifici che saranno oggetto di separati "Accordi Attuativi". Gli Accordi Attuativi terranno conto delle policy di eventuali soggetti finanziatori e dei regolamenti che disciplinano l'attivazione di assegni di ricerca o altre collaborazioni in vigore presso Università e/o Fondazione.

Per raggiungere questo obiettivo verranno svolte attività di *fund-raising* da parte dei due responsabili scientifici. Per realizzare le attività previste dalla convenzione le Parti potranno partecipare congiuntamente a bandi di ricerca nazionali e/o internazionali. Verranno favoriti lo scambio di know-how del personale coinvolto per raggiungere l'obiettivo e verranno organizzati lab meetings e journal club per condividere e discutere i risultati. Verranno sviluppate tutte le sinergie possibili per portare alla pubblicazione congiunta dei risultati raggiunti a seconda dei contributi.

## **Art. 4**

### **Responsabili della Convenzione**

L'Università – Dipartimento indica quale proprio responsabile della collaborazione la prof.ssa Valentina Bollati.

La Fondazione indica quale proprio responsabile della collaborazione la dott.ssa Lorenza Lazzari.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

## **Art. 5**

### **Struttura per lo svolgimento delle attività**

Tutte le attività previste dalla presente Convenzione saranno svolte presso il Padiglione Invernizzi, quinto piano, ala B, stanza 513 dove parte del gruppo della prof.ssa Valentina Bollati svolgerà la sua parte di ricerca. In tale struttura già il gruppo de laboratorio di Terapia

Cellulare e Criobiologia coordinato dalla dott.ssa Lorenza Lazzari, svolge la sua attività di ricerca (stanze 511, 512, 512b, 513).

#### **Art. 6**

##### **Personale impegnato nelle attività**

Il personale coinvolto nella collaborazione così come le eventuali risorse economiche e strumentali messe a disposizione dalle parti per l'attuazione della collaborazione saranno individuate negli accordi attuativi della presente convenzione quadro.

#### **Art. 7**

##### **Partecipazione di soggetti terzi all'Attività di Ricerca**

Qualora i Responsabili Scientifici della Convenzione di cui all'art. 4, di comune accordo, evidenzino la necessità di estendere a soggetti terzi la partecipazione allo svolgimento delle "Attività di Ricerca", la Fondazione e l'Università di Milano potranno attivare, in base ai rispettivi Regolamenti e previa emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere, borse di ricerca, contratti o assegni di ricerca da destinare a personale già formato alla ricerca.

#### **Art. 8**

##### **Obblighi delle parti**

Ciascuna delle parti provvederà a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle suddette attività le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. L'attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenze con alcuno dei contraenti.

#### **Art. 9**

##### **Efficacia e durata**

Il presente Accordo si intende stipulato con validità a far data dal giorno della sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria e avrà la durata di 3 anni

#### **Art. 10**

##### **Modifiche al contratto**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

La presente Convenzione non potrà essere ceduta, neppure parzialmente, a terzi.

#### **Art. 11**

##### **Obblighi di riservatezza**

Tutta la documentazione, le relazioni scientifiche del Progetto e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle Parti all'altra, o create e condivise tra le parti durante lo svolgimento dell'Attività di Ricerca e dei Progetti di Ricerca Congiunti, individuati di volta in volta, dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto o dei soggetti che le ha/hanno rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Verrà consentito l'accesso alle predette informazioni esclusivamente a quei soggetti preposti che abbiano ragionevolmente bisogno di prenderne visione ed utilizzarle per i soli fini consentiti, nonché di informare tali soggetti preposti della natura confidenziale di tali informazioni confidenziali.

L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni:

- che le Parti, titolari delle informazioni, hanno già divulgato al momento della definizione del presente Accordo e/o in differenti contesti;
- che sono di pubblico dominio;
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica e che ne è titolare o ne è divenuta legittimamente detentrici ;
- quando l'obbligo di divulgazione è previsto dalla legge.

La divulgazione di informazioni confidenziali trasmessa in forma verbale dovrà essere trascritta, entro 15 giorni, in un documento che ne attesti la confidenzialità e che ne precisi la data di divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione del presente Accordo e restano validi fino a 5 anni dalla data di conclusione dell'Attività di Ricerca e dei singoli Progetti di Ricerca Congiunti.

#### **Art. 12**

##### **Proprietà ed utilizzo dei risultati**

Ai fini della presente Convenzione viene definito:

Materiale tecnico ogni elemento tangibile, come elementi sotto qualsiasi forma, programmi informatici, database o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi che una parte potrà scambiare con l'altra in relazione all'attività prevista dalla presente Convenzione;

Diritti della proprietà intellettuale l'insieme dei brevetti, domande di brevetto e risultati suscettibili di protezione brevettuale, diritti di marchio e diritti su progetti e disegni;

Background tutti i risultati, il materiale tecnico e/o proprietà intellettuale, registrata o non, sviluppata precedentemente da ciascuna parte (limitatamente ai gruppi di ricerca coinvolti) prima dell'avvio di ogni singolo Progetto di Ricerca Congiunto, che ciascuna delle parti mette a disposizione in quanto necessarie allo svolgimento dello stesso;

Foreground tutti i risultati, inclusi il materiale tecnico, le informazioni e le conoscenze, e/o la proprietà intellettuale, registrabili o non, generate durante lo svolgimento di ogni Progetto di Ricerca Congiunto da ciascuna Parte singolarmente o in comunione tra le Parti (limitatamente al gruppo di ricerca coinvolti). Questo include sia i diritti della proprietà intellettuale che Know-how non protetto (per esempio materiale confidenziale) nonché tutti i risultati tangibili ed intangibili dell'attività di ricerca oggetto del Protocollo;

Nessuna delle previsioni contenute nella presente Convenzione riguarda i diritti sulla proprietà intellettuale del Background, che resta di esclusiva proprietà della parte titolare. Le parti avranno l'obbligo di consentire l'accesso al proprio Background se strettamente necessario agli altri partner per svolgere le attività previste dal Progetto di Ricerca Congiunto. Le Parti compileranno una lista del Background, prima dell'inizio di ogni Progetto di Ricerca Congiunto, lista che potrà essere aggiornata periodicamente dalle Parti.

La titolarità dei diritti del Foreground, nonché le modalità di protezione e sfruttamento economico degli stessi dovranno essere stabilite di volta in volta in specifici accordi scritti tra le Parti per i singoli Progetto di Ricerca Congiunti in base all'apporto delle Parti in termini di contributo inventivo, apporto economico e strumentale.

Le parti potranno utilizzare liberamente il Foreground per le proprie attività di ricerca e didattica, salvo l'obbligo di riservatezza di cui al presente art.11.

Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti coinvolti nell'Attività di Ricerca e nei Progetti di Ricerca Congiunti, oggetto della presente Convenzione, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.

Le parti avranno diritto di pubblicare, presentare o dimostrare il Foreground di un Progetto di Ricerca Congiunto a terzi, purché la parte proponente la divulgazione abbia precedentemente fornito al responsabile di progetto dell'altra parte (o delle altre parti) copia dell'atto di divulgazione proposto e, entro 30 gg dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto per iscritto alla parte proponente di rimandare la divulgazione. Tale rimando potrà essere accettato solo per evidente lesione della confidenzialità del Background dell'altra parte o per la tutelabilità della proprietà intellettuale scaturente dal Progetto.

**Articolo 13**  
**Registrazione, bollo e spese**

La presente convenzione:

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico del Contraente.
- è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti. Gli oneri di bollo sono assolti in modo virtuale (Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico : Autorizzazione n. 59666/2005 del 07/10/2005 – UNIMI Imposta di Bollo assolta in modo virtuale " Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza Prot. 3/4390/91 del 14 maggio 1991 )

Milano, \_\_\_\_\_

<p>Per l'Università degli Studi di Milano il Rettore Professor Gianluca Vago</p> <hr/> <p>Il responsabile scientifico Professoressa Valentina Bollati</p> <hr/>	<p>Per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Il Presidente Prof. Giancarlo Cesana</p> <hr/> <p>Il responsabile scientifico Dottoressa Lorenza Lazzari</p> <hr/>
---	--

*Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93, art. 3, c. 2.*

*La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, L. 241/90 e s.m. e i..*